



COMUNE DI MARIGLIANELLA

Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA N° 458 del 3/12/2020

Oggetto: proroga ordinanza sindacale n 430 del 23/11/2020 - sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole del territorio del Comune di Mariglianella fino al 5 dicembre 2020;

IL SINDACO

Premesso che:

in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
con D.L. n. 125 del 07/10/2020 lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato al 31/01/2021;

Visti:

il DPCM 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il D.L. n. 19 del 25/03/2020, convertito nella L. n. 35/2020 recante " Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" ed in particolare l'art. 1 comma 2, lett. p) che tra le misure atte al contenimento dell'epidemia prevede la " *sospensione dei servizi educativi per l'infanzia* di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di *formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché dei corsi professionali e delle attività formative svolti da altri enti pubblici, anche territoriali e locali, e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza*;"

il D.P.C.M. del 03/11/2020 recante " Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 19/2020 in particolare:

- l'art. 1 comma 9 lett. s) "*le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni;*

- l'art. 3 comma 4 lett. f) "*fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora*

sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”;

l'Ordinanza del Ministero della salute del 13/11/2020 che colloca la Regione Campania tra le “*aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto*” rendendo operante la limitazione alle attività didattiche delle scuole primarie in presenza di cui al sopra richiamato art. 3 comma 4 lett. f del D.P.C.M. 03/11/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale Campania n. 90 del 15/11/2020 a norma della quale, “*Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania:*

- *1.1. con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;*

- *1.2. con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. E' dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente ove non già controllato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 1.1.- agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio;*

- *1.3. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte Giunta Regionale della Campania Il Presidente dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;*

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale Campania n. 92 del 23/11/2020 che disciplina:

- 1.1. con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza;

- 1.2. per quanto non previsto dal presente provvedimento, resta confermata l'Ordinanza n.90 del 15 novembre 2020, ivi compresa la programmazione di screening su base volontaria relativi al personale, docente e non docente, e agli alunni delle classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado, e

relativi familiari. È dato altresì mandato all'Unità di crisi regionale di programmare periodiche misure di screening relative al mondo della scuola, con modalità tali da consentirne la capillarità sul territorio;

Vista la nota prot. NAIC 868007 del 02/12/2020 trasmessa dall'Istituto Comprensivo Giosuè Carducci di Mariglianella con la quale il Dirigente Scolastico rappresenta che alla data del 2 dicembre non ha ancora la possibilità di restituire i risultati dello screening Covid 19 richiesti all'ASL territorialmente competente a mezzo pec;

Dato che l'ASL Napoli 3 Sud in data 30 novembre ha comunicato l'andamento della curva epidemiologica registrando sul territorio comunale una percentuale di casi positivi pari all'1,2% ;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 430 del 23/11/2020 avente ad oggetto :
" Sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole del territorio del Comune di Mariglianella fino a giovedì 3 dicembre 2020 ";

Vista Delibera della Giunta Regionale n. 458 del 07/09/2020 " approvazione calendario scolastico 2020- 2021, che prevede la festività dell'8 dicembre e la sospensione delle attività didattiche il giorno 7 dicembre " Ponte dell'Immacolata";

Ritenuto opportuno prorogare per ulteriori giorni due la sopra citata Ordinanza n. 430 del 23/11/2020 per il prolungarsi della situazione di emergenza sanitaria da Covid 19 e tenuto conto della chiusura per il ponte dell'Immacolata;

Visto l'art. 50 T.U.E.L.

ORDINA

ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19:

- la sospensione dell'attività didattica in presenza di tutte le Scuole dell'Infanzia, delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale, dal 3 dicembre 2020 al 05 dicembre 2020

- restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte Giunta Regionale della Campania Il Presidente dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza, come disciplinato dall' Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90/2020;

DISPONE

La presente Ordinanza pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionali dell'Ente va notificata agli Istituti scolastici, anche privati, presenti sul territorio comunale e comunicata: alla Prefettura di Napoli e tutti gli organi di Polizia presenti sul territorio, al Presidente della Giunta Regionale Campania, al Comando di Polizia Municipale di Mariglianella, al Comando Stazione Carabinieri di Brusciano all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di Napoli al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Mariglianella ai Gestori delle scuole private al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL distretto Napoli SUD3

Contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR Campania entro sessanta giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a far data dallo stesso termine.



Il Sindaco
Dott. Arcangelo Russo